

## CON L'APPROVAZIONE DELLA RIFORMA MADIA CONFERMATA LA NON-DIRIGENZA SCOLASTICA

Con la terza e definitiva lettura del Senato, il 4 agosto è stata approvata la c.d. Riforma Madia, il cui perno ruota attorno alla radicale riscrittura di una nuova dirigenza che, chiamata ad implementare *una pubblica amministrazione a misura dei cittadini*, è ora ridisegnata come tipica figura organizzatoria che, a prescindere dal luogo di esercizio della funzione, sia in grado di azionare autonomi poteri di gestione di risorse umane, finanziarie e strumentali, che deve combinare in modo ottimale – secondo i criteri di efficienza, efficacia ed economicità – per la realizzazione dello scopo-programma-progetto, non importa se predefinito dal committente politico (*paradigma: art. 16, D. Lgs 165/01, per i capidipartimento e direttori generali*) o assegnato dal dirigente di vertice (*successivo art. 17, per i dirigenti amministrativi e tecnici di seconda fascia*) o direttamente prescritto da fonte normativa e con possibilità di ulteriori obiettivi specifici nel provvedimento d'incarico (*per i dirigenti scolastici preposti alla conduzione di istituzioni scolastiche, enti-organi dello Stato, funzionalmente autonome, secondo il paradigma figurante nell'art. 1, comma 2, D.P.R. 275/99, integrabile con i contenuti della funzione compendiate nell'art. 25 del D. Lgs 165/01, cit., ed ora rinforzati dalla legge 107/15, art. 1, comma 78 ss.*).

Conseguentemente, è confermata l'istituzione dei tre ruoli unici (*per lo Stato, per le regioni, per gli enti locali*), distinti ma coordinati e suscettibili di reciproche compenetrazioni, ciò importando l'abolizione delle due attuali gerarchizzate fasce, di una dirigenza a carriera garantita, non più compatibili con una dirigenza che si vuole *position based*, pertanto connotata dalla piena interscambiabilità e rotazione degli incarichi in virtù dei titoli e competenze culturali e professionali volta per volta allegabili – e valutabili ad opera di un organismo indipendente – da ogni dirigente che aspiri a *quell'*incarico disponibile e a prescindere dall'amministrazione di provenienza; con l'ulteriore corollario dell'omogeneizzazione delle retribuzioni, quindi della riparametrazione delle inerenti voci tabellari, posizione fissa, posizione variabile e rimodulazione della retribuzione di risultato, nei limiti delle risorse complessivamente destinate dalle vigenti disposizioni legislative e contrattuali, rapportate esclusivamente ai carichi quali-quantitativi di lavoro e inerenti responsabilità.

Ed è proprio nella **pseudo ragione dell'indisponibilità di risorse a vigenti disposizioni legislative e contrattuali** che dal ruolo unico è risultata del pari confermatissima l'esclusione dei cirenei preposti alla direzione delle istituzioni scolastiche, e proprio nel momento in cui la parallela legge 107/15 ne ha rafforzato i poteri ed incrementato le afferenti responsabilità, sancendo che essi sono chiamati a **garantire un'immediata e celere gestione delle risorse umane, finanziarie, tecnologiche e materiali**, svolgendo dunque **compiti di gestione direzionale, organizzativa e di coordinamento, con responsabilità della valorizzazione delle risorse umane e del merito dei docenti**. Quindi più dirigenti degli altri dirigenti per competenze e responsabilità, ma non dirigenti per retribuzioni e non solo.

Abbiamo deliberatamente scelto di ritardare questo comunicato per un'ulteriore, pur sapendola inutile, verifica del grado di attenzione riservato ai dirigenti scolastici dai sindacati che pure li rappresentano: **neanche lo straccio di due righe di circostanza! Neanche il coraggio delle scuse per manifesta colpevolezza e presa d'atto di aver gravemente danneggiato la categoria! Silenzio totale ... tanto siamo in estate e la gente è in ferie**

D'altronde, che cosa mai ci si poteva attendere da chi – CGIL, CISL, UIL, SNALS – ha abbondantemente dato mostra di sovrano disinteresse, se non proprio di malcelata ostilità, nei confronti di chi pretende, semplicemente, di essere riconosciuto, e trattato, da dirigente vero e non farlocco? Che invece hanno profuso e profondono ogni sforzo possibile per organizzare ricorsi a tutto spiano nei vari tribunali d'Italia e davanti la Corte Costituzionale contro la legge 107/15, della c.d. *Buona scuola*, nonché il suo sistematico boicottaggio a partire dal ventre molle del sistema, per l'appunto i dirigenti scolastici, ieri controparte datoriale ed ora controparte padronale?

Tace – contro questa autentica aberrazione – anche il sindacato *“maggiormente rappresentativo e più autorevole dell'area quinta”* che, dal congresso del dicembre 2014 non è più il sindacato dei dirigenti scolastici pur conservandone l'acronimo, cui la categoria sicuramente vorrebbe chiedere se è ancora convinto che quel *piccolo spiraglio*, susseguente all'approvato emendamento siccome figurante nel testo di legge definitivo, che fa salva la disciplina speciale di reclutamento della dirigenza scolastica, possa ancora considerarsi un soddisfacente compromesso provvisoriamente raggiunto, propedeutico e/o strumentale al perseguimento dell'obiettivo del pieno inserimento nel ruolo unico, o non piuttosto

– lo avevamo subito denunciato – avente il solo effetto, cristallizzato in un testo di legge, di conservare il mero *nomen iuris* di dirigenza, che magari con suggestive ridenominazioni continuerà ad essere relegata in una sorta di retrobottega per farvi stazionare **l'unico** scarto della dirigenza pubblica.

Ormai andato il ruolo unico, non occorrerà poi molto per saperlo. Difatti, preclusa la via legislativa per non breve tempo, non resta che far affidamento allo strumento contrattuale, che dovrebbe essere riattivato subito dopo che la Legge di stabilità per il 2016 avrà stanziato le inerenti risorse. Ciò grazie alla recente sentenza n. 178/15 della Corte costituzionale, che ha dichiarato l'illegittimità sopravvenuta del blocco contrattuale iniziato con la legge 122/10 e reiterato con successive pari disposizioni sino al 31 dicembre 2015, così rendendo strutturali, e non già eccezionali e transitorie, misure che irragionevolmente sacrificano, per un tempo di fatto indeterminato, alle pur legittime esigenze degli equilibri di bilancio – prescritti dall'art. 81 Cost. – il diritto fondamentale della libertà sindacale tutelata dall'art. 39 e che si estrinseca essenzialmente nel *diritto di negoziare e di concludere contratti collettivi*, e che non può essere precluso *ad libitum*.

E alla riapertura dei tavoli negoziali sarà presente a pieno titolo anche DIRIGENTISCUOLA-CONFEDIR, avendo superato la soglia della rappresentatività, per rimarcare ciò che pure sembrerebbe superfluo: **che ai predetti tavoli le parti avranno l'obbligo di agire secondo buona fede e tutelare esclusivamente la categoria dalla quale hanno avuto mandato**. E nel caso di specie lo avrà soprattutto il datore di lavoro pubblico, che non può pretendere di procrastinare all'infinito il diritto all'equiparazione, sotto il duplice profilo normativo ed economico, della dirigenza scolastica alla dirigenza statale. E' un diritto già riconosciuto e sottoscritto nelle pregresse congiunte dichiarazioni a verbale delle parti e in ordini del giorno votati dal Parlamento all'unanimità ed accolti dal Governo; che si sarebbe dovuto realizzare con il secondo CCNL, quello del 2006, successivo al contratto d'ingresso nella dirigenza dei già presidi e direttori didattici, stipulato nel 2002.

Andato in cavalleria anche il quadriennio 2006-2009, non onorare l'impegno neanche con il quarto contratto collettivo nazionale di lavoro – sempre allegando gli ostativi vincoli di bilancio – significherebbe, nella sostanza, vanificare il principio ora statuito dagli alti magistrati del Palazzo della Consulta e rinforzato sia dalla giurisprudenza comunitaria che dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, di cui è puntuale parola nella stessa, citata, sentenza 178/15.

Quanto meno elementari ragioni di equità pretendono la realizzazione dell'obiettivo minimo della perequazione della retribuzione di posizione fissa, connessa al semplice fatto dell'esercizio di qualsivoglia funzione dirigenziale, tale essendo *ex lege* quella espletata nelle istituzioni scolastiche.

Se non potranno a sufficienza soccorrere le risorse delle tante preannunciate e mai seriamente realizzate *spending review* si dovrà operare una redistribuzione solidaristica sull'intera platea della dirigenza pubblica, andando ad incidere sulle retribuzioni di posizione variabile e, vieppiù, sulle voci accessorie quali le retribuzione di risultato, senza che qui possa farsi valere il dogma dei diritti acquisiti o di aspettative giuridicamente protette.

Se il contratto – l'imminente prossimo contratto – dovesse ancora fallire, allora bisognerà percorrere *extrema ratio* la via giudiziaria. Che dopo la pronuncia della Corte costituzionale sembra meno disagiata.